



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
sezione autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 211 del 2008, proposto da:
Energy. Dis Gmbh, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano
Ascioni, Christoph Perathoner, con domicilio eletto presso l'avv.
Christoph Perathoner in Bolzano, via Capuccini, 5;

contro

Comune di Bressanone, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola De
Nigro, con domicilio eletto presso il Consorzio dei Comuni in
Bolzano, Via Canonico M. Gamper, 10;

Comune di Merano, rappresentato e difeso dall'avv. Elisabeth
Pallhuber, con domicilio eletto presso il Consorzio dei Comuni in
Bolzano via Canonico M. Gamper, 10;

Azienda Servizi Municipalizzati Merano, rappresentata e difesa
dall'avv.ti Enrica Croci e Alfred Mulser, con domicilio eletto presso

l'avv. Alfred Mulser in Bolzano, via Alto Adige, 40;

Azienda Servizi Municipalizzati di Bressanone, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrica Croci e Alfred Mulser, con domicilio eletto presso

l'avv. Alfred Mulser in Bolzano, via Alto Adige, 40;

nei confronti di

Infosyn S.r.l.;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

degli atti di affidamento di servizi di informatica e dei relativi contratti di appalto, di data e numero allo stato ignoti, alla Infosyn s.r.l., senza l'espletamento di una procedura di gara ad evidenza pubblica e degli atti presupposti, connessi e conseguenti, nonché per il risarcimento in forma specifica, per danno emergente, lucro cessante, perdita di chance e danno curriculare, conseguente alla illegittimità degli atti anzidetti..

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bressanone;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Merano;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Servizi Municipalizzati Merano;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Servizi Municipalizzati di Bressanone;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2009 il dott. Luigi Mosna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

A sostegno del gravame, con cui vengono aggrediti i provvedimenti e gli atti, meglio precisati in epigrafe, viene dedotto un unico complesso motivo relativo a: “ Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 2 e 54 D. Lgs. 163/2007; art. 2, direttiva 2004/18; art. 10, direttiva 2004/17; art. 1, Legge n. 241/1990; art. 1, co. 1, Legge n. 109/1994;). Eccesso di potere per incompetenza, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e contraddittorietà”.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Bressanone, il Comune di Merano, l'Azienda Servizi Municipalizzati Merano e l'Azienda Servizi Municipalizzati di Bressanone, resistendo alle pretese della società ricorrente.

All'udienza del 15.7.2009, in vista della quale le parti hanno illustrato in memorie difensive le rispettive difese, il ricorso, dopo la discussione orale dei difensori, è stato trattenuto in decisione.

Ai sensi dell'art. 23 bis, comma 1, lett. c), della legge 6.12.1971, n. 1034, in data 17.7.2009 è stato pubblicato il dispositivo di sentenza n. 24/2008 mediante deposito in Segreteria.

DIRITTO

In via pregiudiziale, nella memoria del 3.7.2009, l'Azienda Servizi Municipalizzati di Bressanone S.p.A. eccepisce l'inammissibilità del

ricorso, per decadenza dello stesso, a causa della tardività del deposito presso la cancelleria di questo Tribunale, della copia notificata.

A tal fine, precisa che, vertendosi, nel caso trattato, in materia di provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici, ai sensi dell'art. 23bis della legge 6.12.1971, n. 1034, i termini processuali sono ridotti alla metà, giusta il disposto del punto 2) della precitata norma e che quindi anche il termine di cui all'art. 21, comma 2 della predetta legge n. 1034, che riguarda il deposito del ricorso notificato presso la segreteria del TRGA, deve essere dimezzato.

Il rilievo ha pregio.

Innanzitutto si deve evidenziare che l'art.23bis della legge n. 1034/1971, introdotto dall'art. 4 della legge n. 205/2000, ha posto in essere una particolare disciplina processuale, al fine di accelerare la definizione dei processi in determinate materie, per le quali il legislatore ha avvertito la necessità di una rapida e, comunque, non ritardata definizione, stante la sussistenza di un interesse pubblico "particolare" da privilegiare rispetto a quello "ordinario".

La disposizione principale di tale regime processuale è quella di cui all'art. 23bis, comma 2, che, testualmente, dispone che "i termini processuali previsti sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso".

È, quindi, necessario stabilire se quest'ultima disposizione,

nell'escludere dalla dimidiazione dei termini quelli "per la proposizione del ricorso" comprenda, unitamente al termine per la notificazione del ricorso anche quello relativo al deposito del medesimo (trenta giorni), oppure quest'ultimo rientri nella riduzione. L'orientamento giurisprudenziale prevalente ha evidenziato che la locuzione "proposizione" si riferisca solamente al momento della notifica del ricorso, essendo esclusivamente questo quello in cui la parte esprime la sua intenzione di proporre l'impugnativa giudiziale.

A riguardo si richiama la decisione n. 3268 del 20 giugno 2005 del Consiglio di Stato, Sez. V, nella quale si legge che: "In primo luogo viene in considerazione l'elemento letterale secondo cui l'espressione "proposizione" si correla esclusivamente all'attività di composizione dell'atto introduttivo del giudizio e della sua notifica all'Amministrazione intimata nonché ad almeno uno dei controinteressati se esistenti ed individuabili; tale attività configura la *vocatio in ius*. In un momento successivo si pone l'attività di radicamento del rapporto processuale presso l'organo giudiziario adito con il deposito del ricorso.

La chiara distinzione dei due momenti è fissata anche nell'art. 21, primo e secondo comma della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (come modificata dalla legge n. 205/2000), dove è delineata la necessaria successione degli adempimenti connessi al deposito rispetto a quelli afferenti alla notificazione del ricorso ed ancor più chiaramente nel quarto comma in cui si stabilisce che gli obblighi

dell'Amministrazione intimata di versare gli atti necessari o utili per il giudizio decorrono dal momento del deposito con il che si chiarisce la distinzione netta dei due termini di notificazione e deposito del ricorso.

In secondo luogo, vanno presi in considerazione anche gli elementi di interpretazione evolutiva; invero, la norma in esame ha modificato un regime (ex art. 19 del d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla l. 23 maggio 1997, n. 135) che comprendeva “tutti” i termini processuali nella riduzione a metà con riguardo ai giudizi in materia di affidamento ed esecuzione di opere pubbliche. La dizione “tutti” era stata aggiunta dalla legge di conversione anche per eliminare dubbi insorti sulla applicazione della riduzione al termine di notificazione del ricorso (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 1 del 14 febbraio 2001, secondo cui la riduzione dei termini processuali prevista dall'art. 19 d.l. 25 marzo 1997 n. 67, conv. in l. 23 maggio 1997 n. 135, si applica anche al termine per la proposizione del ricorso; nè tale conclusione può essere esclusa alla stregua del disposto dell'art. 4 l. 21 luglio 2000 n. 205, il quale stabilisce che i termini processuali nelle materie elencate al comma 1 sono ridotti della metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso, in quanto la validità degli atti processuali soggiace alla regola del principio *tempus regit actum* e, in caso di successione di norme, va valutata con riguardo a quella vigente al momento del loro compimento e non a quella posteriore sopravvenuta).

La modifica del regime suddetto, apportata con l'art. 23-bis, secondo comma della legge 1034/1971 proprio sullo specifico punto, con la previsione di una speciale esclusione dalla regola di snellimento dei giudizi e di abbreviazione degli stessi, non può che essere letta in modo restrittivo, come norma di deroga. In tale contesto l'estensione della eccezione anche al termine per il deposito del ricorso avrebbe dovuto essere esplicitamente prevista” (c.f.r. anche: Cons. Stato, Sez. IV n. 4562 del 28 marzo 2001; Cons. Stato, Sez. IV, n. 3043 del 31 maggio 2002; Cons. Stato, Sez. IV, n. 3050 del 14 maggio 2004; Cons. Stato, sez. V, 06/10/2003, n. 5897).

Conseguentemente, il termine perentorio per il deposito del ricorso, nei giudizi elencati nel precitato art. 23bis, risulta essere di quindici giorni dall'effettuazione dell'ultima notifica e non quello ordinario che, solitamente, è di trenta giorni, ai sensi degli artt. 21 e 28 della richiamata legge n. 1034/1971.

Nel caso all'esame, va osservato che, come risulta dalle relative cartoline- avviso di ricevimento, prodotte in giudizio dalla ricorrente, la notifica del ricorso, con riferimento al momento della consegna di copia dello stesso, è avvenuta:

al Comune di Bressanone in data 20.6.2008;

al Comune di Merano in data 19.6.2008;

all'Azienda Servizi Municipalizzati Merano in data 19.6.2008;

all'Azienda Servizi Municipalizzati di Bressanone in data 19.6.2008.

Peraltro, il ricorso è stato depositato presso la cancelleria di questo

Tribunale il giorno 17.7.2008, ossia ben oltre il termine perentorio di quindici giorni previsto dalla normativa succitata.

Va, quindi, dichiarata l'inammissibilità, per decadenza, del ricorso per il mancato adempimento (deposito) entro il termine perentorio, restando, pertanto, precluso l'esame di ogni ulteriore questione in rito o nel merito.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano - disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso per decadenza.

Condanna la società Energy.Dis Gmbh alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 4000,00 (quattromila/00), oltre IVA e CAP, come per legge, nella misura di un terzo a favore del Comune di Bressanone, nella misura di un terzo a favore del Comune di Merano e nella misura del rimanente terzo, in via solidale, in favore dell'Azienda Servizi Municipalizzati Merano e dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Bressanone.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Margit Falk Ebner, Presidente

Anton Widmair, Consigliere

Luigi Mosna, Consigliere, Estensore

Lorenza Pantozzi Lerjefors, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/09/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO